



POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*, e successive modifiche;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modifiche;

VISTA la Legge 03.08.2007, n. 123 recante *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*, e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modifiche;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e successive modifiche;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”*, e successive modifiche;

VISTA la Legge 22.05.2017, n. 81 *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, e successive modifiche;

VISTA la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”*;

VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche “GDPR”), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024 ed in particolare il TITOLO III – parte comune;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.R. n. 1137/AG del 09 aprile 2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT, vigente

VISTO il Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.D. n. 7495 del 21.07.2022 con cui sono state emanate le Istruzioni operative del Politecnico di Milano per il trattamento dei dati personali;

VISTO il D.R. n. 956 del 25.01.2023 con cui è stata conferita al Direttore Generale del Politecnico di Milano, sino al 31.12.2025, la delega per l'attuazione e l'organizzazione delle azioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 già citato e dal D. Lgs. 18.05.2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTA la Circolare esplicativa del Direttore Generale, prot. n. 0105711 del 02.05.2024, su alcuni istituti introdotti o modificati a seguito della stipula del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, siglato il 18 gennaio 2024;

VISTO il D.D. n. 5417 del 06.05.2024 con cui è stato emanato il Regolamento recante "*Disposizioni in materia di lavoro a distanza dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e dei tecnologi del Politecnico di Milano*" (di seguito anche "*Regolamento per l'accesso al lavoro a distanza*") ed in particolare l'art. 23 "*Il domicilio del lavoro da remoto*";

RAVVISATA la necessità di definire le regole e le modalità di verifica dell'idoneità della postazione lavorativa del dipendente/della dipendente ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 del del Regolamento per l'accesso al lavoro a distanza, garantendo altresì il pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia di trattamento dei dati personali, mediante l'adozione di apposito disciplinare;

CONSIDERATO il principio di necessità, che impone che solo i dati strettamente necessari per la verifica dell'idoneità della postazione di lavoro siano raccolti e trattati, evitando la raccolta di dati superflui o non pertinenti, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla privacy dei dipendenti;

CONSIDERATO il principio di proporzionalità, che richiede che il trattamento dei dati personali sia adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, limitando l'ambito delle verifiche a distanza al solo spazio della postazione di lavoro e assicurando che tali riprese non siano conservate;

ADOTTA

Il presente Disciplinare recante le procedure da adottare per la verifica a distanza dell'idoneità della postazione di lavoro da remoto in attuazione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Decreto Direttoriale n. 5417 del 06.05.2024 e dell'art. 16 - comma 5 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024.

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Regolamento recante "*Disposizioni in materia di lavoro a distanza dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e dei tecnologi del Politecnico di Milano*" (di seguito anche "*Regolamento per l'accesso al lavoro a distanza*") emanato con D.D. n. 5417 del 06.05.2024.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

DISCIPLINARE

per le procedure da adottare per la verifica a distanza dell'idoneità della postazione di lavoro da remoto in attuazione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Decreto Direttoriale n. 5417 del 06.05.2024 e dell'art. 16 - comma 5 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024.

Art. 1

Finalità e Ambito di Applicazione

- 1) Il presente Disciplinare disciplina le procedure da adottare per la verifica a distanza dell'idoneità della postazione di lavoro del dipendente/della dipendente che abbia fatto richiesta e/o svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro da remoto nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela della protezione dei dati personali dei dipendenti del Politecnico di Milano. Prima della verifica il dipendente/la dipendente riceverà un'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali, che includerà informazioni sulle finalità del trattamento, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, e i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 2

Modalità dei Sopralluoghi

- 1) I sopralluoghi saranno condotti dal Responsabile della Sicurezza (di seguito anche "RSPP") e dai dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione, i quali utilizzeranno strumenti telematici idonei a verificare l'idoneità della postazione lavorativa domiciliare del dipendente/della dipendente.
- 2) Il flusso video, accessibile esclusivamente in modalità di visualizzazione in tempo reale al personale autorizzato e istruito, senza alcuna registrazione o conservazione dei dati, verrà utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1.
- 3) I dipendenti potranno opporsi alla proposta di sopralluogo a distanza effettuata dall'Ateneo e richiedere che l'accesso sia effettuato con modalità in presenza.
- 4) La data e l'ora del sopralluogo (in presenza e/o a distanza) saranno concordate con congruo anticipo con il dipendente/la dipendente.

Art. 3

Oggetto della verifica

- 1) Le verifiche a distanza saranno finalizzate esclusivamente ad accertare che la postazione di lavoro domiciliare sia idonea, anche sotto il profilo tecnico, all'esecuzione delle mansioni cui il dipendente/la dipendente è adibito, oltre che pienamente conforme alle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza. Durante le verifiche a distanza, saranno adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali raccolti.
- 2) Alla data concordata per il sopralluogo, il dipendente/la dipendente dovrà essere già in possesso della componente hardware e software, dell'arredamento che compone la sua postazione, nonché delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
- 3) Solo le informazioni e/o i dati strettamente necessari per la verifica dell'idoneità della postazione di lavoro saranno raccolti e trattati dall'Ateneo. Le riprese video del controllo a distanza saranno limitate alla postazione di lavoro e non saranno conservate. È fatto espresso divieto di estendere, per qualsivoglia motivo, il sopralluogo a distanza ad altre aree e/o zone dell'abitazione del dipendente/della dipendente.

Art. 4

Riservatezza e verbale di verifica

- 1) Il personale incaricato dei sopralluoghi, debitamente formato ed informato circa i criteri e le regole cui uniformarsi al fine di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati raccolti, svolgerà i medesimi nel rispetto di tali principi.
- 2) Al termine del sopralluogo, il personale incaricato redigerà un apposito verbale che verrà sottoscritto dal RSPP e trasmesso all'ufficio preposto a sottoscrivere l'accordo individuale di cui all'art. 24 del Regolamento per l'accesso al lavoro a distanza.